

REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI - 2009

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE CON CITTADINI ITALIANI, COMUNITARI, EXTRACOMUNITARI, ADDETTI AL LAVORO DOMESTICO (COLF, BABY-SITTER) E ALL'ASSISTENZA ALLA PERSONA (BADANTI).

L'art. 1-ter della Legge 102/2009, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ha previsto disposizioni finalizzate a regolarizzare i rapporti di lavoro per colf e badanti.

I datori di lavoro che:

- alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori domestici, addetti ad attività di assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;
- e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione;
- possono denunciare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione di apposita dichiarazione.

SOGGETTI INTERESSATI

A) DATORI DI LAVORO

- ⇒ cittadini italiani
- ⇒ cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia
- ⇒ cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che ne abbiano fatto richiesta
- ⇒ cittadini extracomunitari titolari di carta soggiorno in quanto familiari di cittadini italiani o comunitari o che ne abbiano fatto richiesta

B) LAVORATORI

- ⇒ cittadini italiani
- ⇒ cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
- ⇒ cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale (privi di titolo di soggiorno)
- ⇒ cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità che consente di svolgere attività lavorativa subordinata, irregolarmente impiegati in attività di assistenza e di sostegno al bisogno familiare
- ⇒ cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che non consente l'attività lavorativa a carattere stabile (ad esempio cure mediche)
- ⇒ cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di cui è stato rifiutato il rinnovo o scaduto da oltre 60 giorni
- ⇒ cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per attesa di riconoscimento dello status di rifugiato

C) LAVORATORI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA

- ⇒ cittadini extracomunitari:
 - nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento di espulsione per reati diversi dalla mancanza di permesso di soggiorno o non rinnovo dello stesso (sicurezza, ordine pubblico, terrorismo)
 - che risultino segnalati nel sistema informativo Shenghen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato
 - che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per un reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

La procedura di emersione si applica a condizione che:

- i lavoratori svolgano attività di assistenza (badanti) e di sostegno alle famiglie (colf e baby-sitter)
- il datore di lavoro abbia effettivamente occupato irregolarmente da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009 lavoratori domestici (dal 1° aprile)
- il datore di lavoro continui ad occupare il lavoratore alla data di presentazione della domanda di emersione
- poiché il lavoratore deve essere ancora in forza alla data di presentazione della dichiarazione, il datore di lavoro dovrà adempiere agli obblighi previdenziali e assicurativi dal 1° luglio, anche se il versamento dei contributi avverrà dopo il perfezionamento della procedura
- tutti i periodi di lavoro denunciati siano stati effettivamente svolti senza interruzione

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

- presentazione: dal 1^ al 30 settembre 2009
- quote massime di ammissione alla procedura di emersione: nessuna graduatoria e nessuna quota è stata fissata
- numero massimo di lavoratori extracomunitari regolarizzabili da ciascun datore di lavoro: n. 1 colf/baby-sitter e n. 2 badanti
- numero massimo di lavoratori italiani o comunitari regolarizzabili da ciascun datore di lavoro: nessuna limitazione
- può essere presentata da un componente delle famiglia per conto del familiare assistito, anche se non convivente
- non è consentita l'assunzione cumulativa da parte di più datori
- la regolarizzazione può riguardare anche periodi antecedenti la data del 1^ aprile 2009

A) LAVORO DI SOSTEGNO AL BISOGNO FAMILIARE (COLF, BABY-SITTER) (lavoratori extracomunitari)

- ⇒ una sola domanda per nucleo familiare
- ⇒ orario di lavoro non inferiore a 20 ore settimanali
- ⇒ retribuzione non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento
- ⇒ attestazione del possesso di un reddito imponibile (dichiarazione dei redditi per l'anno 2008):
 - non inferiore a euro 20.000 per nuclei familiari composti da un solo percettore di reddito
 - non inferiore a euro 25.000 per nuclei familiari composti da due o più percettori di reddito
- ⇒ presentazione allo Sportello Unico della documentazione relativa all'attestazione del reddito

Per sanare la colf irregolare, non c'è bisogno del requisito reddituale (20.000 euro per chi vive da solo, 25.000 euro per i nuclei familiari) se la lavoratrice è italiana, comunitaria o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno.

Per la lavoratrice extracomunitaria, però, occorre rispettare l'orario minimo settimanale di 20 ore richiesto per il contratto di soggiorno che dovrà comunque essere trasmesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Mod. Q).

B) ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE O HANDICAP (BADANTI) (lavoratori extracomunitari)

- ⇒ una o due domande per nucleo familiare
- ⇒ la domanda di emersione può essere fatta anche da un familiare dell'assistito, anche non convivente
- ⇒ produrre allo Sportello Unico certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato, che attesti la non autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro
- ⇒ per i cittadini già riconosciuti invalidi, sarà sufficiente produrre la documentazione relativa all'accertamento dell'invalidità rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie
- ⇒ nel caso di assunzione di due lavoratori per assistere la stessa persona, la certificazione medica dovrà attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori

⇒ (non è richiesta alcuna certificazione per l'assunzione di lavoratori italiani)

C) CONTRIBUTO FORFETTARIO

- ⇒ prima della presentare la dichiarazione di emersione dei lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari impiegati irregolarmente, occorre pagare un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore
- ⇒ il contributo copre ai fini previdenziali e assistenziali il periodo: 1 aprile – 30 giugno 2009 (2^ trimestre)
- ⇒ per eventuali periodi di lavoro antecedenti il 1^ aprile, occorre attendere le disposizioni Ministero del Lavoro
- ⇒ gli importi versati non sono deducibili al fini delle imposte sul reddito
- ⇒ il versamento deve essere effettuato con il modello "F24 – versamenti con elementi identificativi", a partire dal 21 agosto
- ⇒ il modello F24, i codici tributo, le istruzioni per la compilazione e le modalità di versamento, sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it
- ⇒ nel caso in cui la domanda venga rigettata non verranno restituite le somme versate, nel caso di documentazione insufficiente verrà richiesta una integrazione

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A) LAVORATORI ITALIANI, COMUNITARI, EXTRACOMUNITARI (con permesso di soggiorno)

- ⇒ all'INPS, con Mod. LD-EM2009, scaricabile dal sito www.inps.it. – sezione Moduli, attraverso:
 - il Contact Center al n. 803.164
 - la procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it – moduli – aziende e contributi
 - agli sportelli dell'INPS
 - per posta con raccomandata A.R.
- ⇒ lo stesso Mod. LD-EM2009 ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione

B) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

- ⇒ allo SPORTELLLO UNICO per l'Immigrazione competente per territorio dove si svolge il rapporto di lavoro esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito del Ministero dell'Intero: www.interno.it
- ⇒ la data di presentazione della domanda sarà quella indicata nella e-mail che il sistema informatico invierà alla casella di posta indicata dall'utente
- ⇒ copia della ricevuta dovrà essere esibita allo Sportello Unico per l'immigrazione al momento della convocazione

La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, deve contenere:

- dati identificativi datore di lavoro (se datore di lavoro extracomunitari anche documento di soggiorno)
- generalità e nazionalità lavoratore extracomunitario + estremi passaporto o altro documento valido per l'espatrio
- tipologia e modalità di impiego
- per assunzione di lavoratore domestico (colf-baby sitter), attestazione di possesso di reddito non inferiore a 20/25mila € annui(da esibire al momento della convocazione presso lo Sportello Unico)
- non sarà necessario dimostrare alcun reddito per le domande relative a lavoratori impegnato nell'assistenza
- attestazione dell'occupazione del lavoratore alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi
- dichiarazione che la retribuzione non è inferiore a quella prevista dal CCNL-lavoro domestico e, in caso di lavoro domestico (colf-baby sitter), che l'orario di lavoro non è inferiore a 20/h settimanali
- proposta di contratto di soggiorno
- estremi della ricevuta del pagamento del contributo forfettario di 500,00 €

RINUNCIA DECRETO FLUSSI 2007-2008

- ⇒ La dichiarazione di emersione per i cittadini extracomunitari, determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta presentata nell'ambito del decreto flussi 2007-2008 (e la perdita del posto eventualmente assegnato nelle graduatorie)
- ⇒ I datori di lavoro che hanno effettuato domanda di assunzione nell'ambito del decreto flussi, sono tenuti a corrispondere il contributo forfettario di 500,00 € per i tre mesi antecedenti il 30 giugno (e i contributi relativi al periodo di lavoro precedente presumibilmente a partire dalla data di presentazione della domanda dei flussi)

CONVOCAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, a partire dal 1^a ottobre 2009, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande ed effettuate le verifiche previste, convoca il datore di lavoro e il lavoratore per il perfezionamento del procedimento con la stipula del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno

Documentazione da esibire:

- ⇒ copia della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di 500,00 €
- ⇒ copia della certificazione medica, nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di assistenza alla persona (badanti)
- ⇒ in visione, dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2008, nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di sostegno al bisogno familiare (colf, baby-sitter)
- ⇒ marca da bollo, per la verifica del codice identificativo indicato nella domanda
 - entro 24 ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS
 - la presenza di un operatore dell'INPS presso ogni Sportello Unico consentirà al datore di lavoro di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione direttamente presso lo Sportello Unico
 - la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo, comporta l'archiviazione del procedimento

PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI

La presentazione della dichiarazione comporta la sospensione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino alla conclusione della procedura di emersione, di eventuali procedimenti penali ed amministrativi conseguenti alla violazione delle norme in tema di ingresso e soggiorno in Italia, e delle disposizioni relative all'impiego irregolare dei lavoratori:

- ⇒ Nei confronti del lavoratore, per violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno
- ⇒ Nei confronti del datore di lavoro, per violazione delle norme relative all'impiego di lavoratori

Nel caso in cui:

- ⇒ non venga presentata la dichiarazione
- ⇒ si proceda all'archiviazione del procedimento
- ⇒ al rigetto della dichiarazione

La sospensione cessa, alla data di scadenza del termine per la presentazione, o alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione.

Nelle more della definizione del procedimento lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi di non ammissione alla procedura.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, la dichiarazione obbligatoria di assunzione all'INPS ed il rilascio del permesso di soggiorno, comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alla violazione delle norme di riferimento.